



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n. 6710

VISTI gli artt. 45 e 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 192 e 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, come modificati rispettivamente dagli artt. 111 e 197 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610;

VISTA l'istanza in data 29 novembre 1999, e successive integrazioni, con la quale la Ditta INTERTRAFF S.r.l., con sede in Via dei Mille, 40 - Roma, ha chiesto l'approvazione di un dispositivo misuratore di velocità dei veicoli per l'accertamento di infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato " ITALIAN RED SPEED ";

VISTO il voto n. 137 reso nell'adunanza del 4 luglio 2001 con il quale la V<sup>^</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del misuratore di velocità dei veicoli per l'accertamento di infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato " ITALIAN RED SPEED " con prescrizioni inerenti i limiti di funzionalità e le modalità di installazione;

## **DECRETA**

Art. 1 - E' approvato il dispositivo misuratore di velocità denominato " ITALIAN RED SPEED " presentato dalla Ditta INTERTRAFF S.r.l. con sede in Via dei Mille, 40 - Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con la prescrizione che detto dispositivo deve essere installato in luoghi ove sia garantito, in condizioni notturne, un sufficiente livello medio di luminanza, ed occorre comunque curare l'installazione in modo che l'orientamento del flash non comporti abbagliamento nei confronti dei veicoli che procedono in senso contrario.

Art. 2 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale d'istruzioni in lingua italiana nella versione inviata a questo Ispettorato dalla Ditta INTERTRAFF S.r.l. in data 29 novembre 1999, aggiornato in data 1 ottobre 2001, ove sono riportati i limiti di funzionalità e le modalità di installazione così come evidenziati nel voto n. 137 espresso dalla V<sup>^</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 4 luglio 2001.



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

- Art. 3 - L'approvazione del dispositivo misuratore di velocità denominato "ITALIAN RED SPEED" ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.
- Art. 4 - Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso questo Ministero - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale - e dovranno, inoltre riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il marchio del fabbricante.
- Art. 5 - Il secondo esemplare del prototipo dispositivo misuratore di velocità denominato "ITALIAN RED SPEED" munito della targhetta di identificazione rilasciata da questo Ministero dovrà essere conservato e mantenuto in perfetta efficienza presso la sede della Ditta INTERTRAFF S.r.l per almeno cinque anni dopo la scadenza dell'approvazione.

Roma, 30.10.2001

IL CAPO DELL'ISPettorATO  
(Dott. Ing. Pasquale Cialdini)